



# ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

16 | 29 febbraio 2024

## Indice Consumi Confcommercio 2013 su 2019 (variazioni in quantità)

Trasporti aerei	-41,8
Automobili	-17,7
Carburanti	-13,2
Alberghi	-7,0
Servizi comunicazioni	-7,0
Alimentari/bevande	-4,5
Energia elettrica	-3,9
Elettrodomestici	+8,7

Congiuntura Confcommercio  
n. 2 (febbraio 2024)

## L'appunto

“Il punto vendita diventa sempre più tecnologico. Questa evoluzione si concretizza a livello di logistica e anche attraverso la robotica e l’implementazione di tecnologie come riconoscimento facciale, sensori di peso e movimento, specchi-schermo intelligenti, realtà virtuale e aumentata”.

Giuseppe Stigliano  
Global CEO Spring Studios



Associazione Nazionale Commercianti  
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione  
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8  
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622  
[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) | [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

## La nuova partnership ANGAISA – Salone del Mobile

13 febbraio 2024: una data “storica” per ANGAISA, che ha siglato un nuovo importante accordo con il [Salone del Mobile Milano](#) (nella foto, il Presidente ANGAISA Maurizio Lo Re insieme a Maria Porro, Presidente del Salone). Per la prima volta ANGAISA sarà fra i protagonisti del Salone Internazionale del Bagno, che si terrà presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho dal 16 al 21 aprile, con il proprio stand ubicato presso la reception dei padiglioni 6/10. “Sono davvero felice di poter annunciare al mercato questa prestigiosa collaborazione – ha commentato Maurizio Lo Re – che vedrà la nostra partecipazione a una manifestazione fieristica fra le più importanti al mondo, vetrina imprescindibile per tante eccellenze del Made in Italy. Con l’edizione 2024 ha inizio una nuova partnership che ritengo strategica per la nostra associazione e che mi auguro potrà essere ulteriormente consolidata nei prossimi anni. È la conferma che ANGAISA guarda con estrema attenzione, così come al comparto tecnico, anche all’“anima estetica” della filiera idrotermosanitaria”. Nei prossimi giorni la Segreteria ANGAISA presenterà le iniziative “speciali” realizzate in collaborazione con il Salone e volte a incentivare la presenza e partecipazione dei distributori associati e della loro clientela professionale. La 62ª edizione del Salone del Mobile.Milano, non solo riporterà il “bello” e il “ben fatto” su un palcoscenico unico per importanza internazionale ma lo farà con un approccio nuovo e sfidante, letteralmente “out of the box”, condizione necessaria per innovarsi ed evolvere. Una sfida che ha richiesto visione, ascolto, capacità di analisi, entusiasmo, curiosità e una dose di resilienza ed elasticità per portare benefici all’intero sistema del design in un’ottica di costante miglioramento dell’esperienza fieristica. Il tutto nel contesto e a beneficio della transizione ecologica. Ne sono scaturiti il rilancio dell’ottimizzazione dei layout e dei percorsi di EuroCucina

e del Salone Internazionale del Bagno grazie al contributo delle neuroscienze e sotto l’egida di una filosofia human-at-the-center; una redistribuzione totale dei padiglioni con l’obiettivo di raggruppare gli espositori per contenuto e target di visitatori in modo da amplificare valore e senso dell’esperienza di visita; una proposta culturale d’eccezione, ricca e multidisciplinare, diffusa in tutta la Manifestazione; una campagna di comunicazione in costante evoluzione che, grazie all’intelligenza artificiale, raccoglie le conversazioni della comunità internazionale del progetto; la collaborazione con il Dipartimento e la Scuola del Design del Politecnico di Milano, volta a indagare il Salone-come-ecosistema, approfondendo il fenomeno nella sua portata socio-economica sul territorio. A ciò si aggiungono le celebrazioni per i 25 anni del SaloneSatellite con una mostra in Triennale che, al di là dei tradizionali canoni espositivi, sarà una vera e propria Wunderkammer di oggetti,

*segue a pag.2*



continua da pag.1

prototipi, schizzi, immagini e testimonianze. “Cogliere le nuove tendenze, l’evoluzione di un intero settore coinvolgendo e ascoltando le community vicine e lontane, identificando nuovi approcci, metodologie e tecnologie, sperimentando, in una espressione, “stare sulla frontiera”: questa l’ambizione ancora oggi del Salone del Mobile - afferma Maria Porro, Presiden-

te del Salone del Mobile.Milano. Neuroscienze, intelligenza artificiale, nuovi format e percorsi, un progetto culturale unitario ma diffuso, tra coerenza e multidisciplinarietà, le stanze per pensare di David Lynch, l’installazione di Salotto NY che ci porta sott’acqua e tra poesia e numeri fa il punto sullo stato dell’arte dell’industria del bagno ma anche i talk con tanti ospiti tra cui il premio Pritzker Francis Kéré e

le performance visionarie di artisti e food designer: tutto è stato pensato per offrire al visitatore e all’espositore un’esperienza eccezionale per contenuto e contenitore, impossibile da replicare se non qui, al Salone di Milano, impensabile da perdere, anche se non si limita a una sola settimana, ma copre tutto l’arco dell’anno grazie alla forza propulsiva e inclusiva della nostra piattaforma digitale”.

## Diritto & Impresa

### Credito. Apertura termini per le domande di incentivazione per gli Investimenti sostenibili 4.0. Regioni del Mezzogiorno.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la [circolare n. 50031](#), introduce modifiche alla disciplina relativa alla concessione delle agevolazioni previste nell’ambito della legge “Nuova Sabatini Green” (Sabatini Green). Si ricorda che la Sabatini Green favorisce gli investimenti per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali da parte delle micro, piccole e medie imprese, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. L’incentivo si sostanzia in un abbattimento del tasso di interesse sul prestito pari al 3,575%. La nuova circolare integra le novità relative al regolamento GBER (regolamento (UE) n. 651/2014), introdotte dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione Europea, in vigore dallo scorso 1° luglio 2023, modificando integralmente il punto 6.5 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022. Secondo quanto previsto, i programmi d’investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER a una delle tipologie indicate all’articolo 17 del regolamento stesso:

- investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; - diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
- cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento: appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisi-

zione; mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato; da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

Il MIMIT precisa che il semplice acquisto di azioni di un’impresa non viene considerato come un investimento iniziale e, pertanto, non dà diritto all’agevolazione.

Inoltre, con la circolare, viene modificata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, che l’impresa deve allegare alla domanda per l’erogazione del contributo, per sostenere l’accesso alla misura agevolativa delle imprese impegnate in programmi di investimento in beni strumentali a basso impatto ambientale.

### Fisco. Tributi locali. Omessa dichiarazione. Ravvedimento oltre i 90 giorni.

Si ricorda che è consentito regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Il ravvedimento si perfeziona versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi al tasso legale annuo (art. 13, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 472/97). Sulla portata applicativa di tale previsione sono stati resi alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 180/1998. In particolare, è stato stabilito che la predetta disposizione si conforma alle previsioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA che qualificano la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa” (art. 2, co. 7 e art. 8, co. 6, DPR n. 322/98). Per i tributi per i quali non si applicano le predette disposizioni, invece, la circolare ministeriale riconosce che il ravvedimento dell’omessa dichiarazione può perfezionarsi anche decorsi i 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione. Con la [circolare del 29 aprile 2013 n.1](#), di contro, l’Agenzia delle Entrate contemplava la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Con il chiarimento in esame, reso durante la Videoconferenza del

1° febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha esplicitato che le disposizioni in esame non trovano applicazione in materia di tributi locali. In assenza di una previsione analoga, la dichiarazione relativa a tributi locali dovrebbe considerarsi “tardiva” (e non “omessa”) anche se trasmessa con ritardo superiore a 90 giorni; pertanto, il ravvedimento operoso dovrebbe ritenersi consentito anche se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni. In particolare, se la dichiarazione relativa a tributi locali viene presentata entro i 90 giorni dal termine prescritto, per perfezionare il ravvedimento si applica la riduzione a un decimo del minimo della sanzione per omessa dichiarazione (art. 13, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 472/97). Se invece la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni dal termine, per perfezionare il ravvedimento vanno applicate le riduzioni da un ottavo a un sesto del minimo, secondo le previsioni di cui all’art. 13, co. 1, lett. b) e b-ter, D.lgs. n. 472/97. In ogni caso, l’avvio di un controllo fiscale preclude il perfezionamento del ravvedimento. Sarà comunque opportuno un confronto con il Comune, per essere sicuri che questo si conformi alla posizione ministeriale e che non si prospetti il pericolo di future contestazioni sul perfezionamento del ravvedimento.

### Fisco. Revisione della disciplina dell’IRPEF per i redditi di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate, con [circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024](#), ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte in materia di Irpef dal D.Lgs. n. 216/2023 recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.

### Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto attuativo prevede, limitatamente al 2024, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef:

- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  - 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
- Pertanto, rispetto alla disciplina recata dal citato articolo 11, comma 1, del TUIR, la circolare n. 2/E precisa che:
- è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
  - il primo scaglione di reddito è stato innalzato a 28.000 euro a parità di aliquota al 23 per cento, assorbendo il precedente secondo scaglione;
  - l'aliquota al 25 per cento, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, è stata soppressa;
  - il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, sono rimasti invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

#### Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, modifica per il solo anno 2024, la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. In particolare, viene innalzata, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. Con tale modifica, si amplia, di conseguenza, fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente.

#### Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali

L'articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

- gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR (escluse le spese sanitarie);
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.

La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull'importo della detrazione come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

#### Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'Irpef

Il documento di prassi si sofferma, inoltre,

sull'analisi dell'articolo 3 del decreto attuativo che interviene sulla disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, adeguando gli scaglioni e le aliquote applicabili alla nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le modifiche si applicano con riferimento al solo anno d'imposta 2024.

In particolare, è stato previsto il differimento al 15 aprile 2024 del termine entro cui ciascuna Regione, con propria legge, può maggiorare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale. L'Agenzia chiarisce che anche la disciplina delle addizionali comunali è stata oggetto di adeguamento alla nuova normativa Irpef, analogamente a quanto previsto per le addizionali regionali (delibera degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale entro il 15 aprile 2024, e in mancanza, applicazione delle aliquote vigenti per l'anno 2023).

#### **Previdenza. INPS. Esonero contributivo lavoratrici madri.**

L'INPS, con [circolare n. 27 del 31 gennaio 2024](#), ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero previsto all'articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024. La norma ha previsto un esonero, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico), pari al 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e lo ha esteso, solo per l'anno 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

#### Lavoratrici che possono accedere all'esonero

Possono accedere all'esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico. Rientrano nell'ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. L'esonero previsto dal comma 180 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni). La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che

hanno bambini in adozione o in affidamento. Il requisito si intende soddisfatto al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dall'eventuale fuoriuscita di uno degli stessi dal nucleo familiare, o nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo del padre. Parimenti, l'esonero previsto al comma 181, spetta alle lavoratrici che, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni). Il requisito si intende soddisfatto nelle medesime modalità dell'esonero previsto al comma 180. Nel caso in cui la lavoratrice sia madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 oppure di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

#### Assetto e misura dell'esonero

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice riferita al periodo di paga mensile è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante. Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto. Per i rapporti di lavoro che vengono instaurati nel corso dell'anno, la decorrenza dell'esonero è prevista dalla data di inizio del contratto a tempo indeterminato, fermo restando le altre condizioni previste e sopra esemplificate.

Per quanto riguarda il termine della sperimentazione:

- l'esonero previsto al comma 180 cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l'esonero del comma 181, invece, cessa alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di com-

continua da pag.3

pimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora si verificasse prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024. Per tutti i dettagli vedi la circolare INPS.

### Previdenza. INPS. Massimale NASpI per il calcolo del ticket di licenziamento per l'anno 2024.

L'INPS, con [messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024](#), precisa che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso del 2024, devono prendere come base di calcolo il massimale NASpI, pari a 1.550,42 euro (circolare Inps n. 25/2024). I criteri di calcolo del contributo predetto sono definiti dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il ticket di licenziamento è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Per la determinazione dell'esatto importo dovuto, è necessario pertanto determinare l'anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di

computo esposte dalla [circolare n. 40/2020](#), richiamate anche nella [circolare n. 137/2021](#).

### Privacy. Documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati. Nuove tutele per le email dei dipendenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con [newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024](#), ha comunicato di aver predisposto un documento di indirizzo denominato "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati" rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati. A seguito di accertamenti effettuati dall'Autorità è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridur-

re il periodo di conservazione. Pertanto, i datori di lavoro dovranno verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore, periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro). L'estensione del periodo di conservazione oltre l'arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività del lavoratore.

## Partner

### Accordo-quadro ANGAISA / MATICAD.



E' operativo l'accordo-quadro, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, degli strumenti e servizi erogati da Maticad. Maticad è un'azienda specializzata in applicazioni software per la progettazione di interni con utilizzo specifico di materiali da rivestimento e arredi di design per la casa. Oltre 30 anni di esperienza sul mercato contribuiscono a conferire esperienza e know-how consolidati, con successi e referenze importanti sia in Italia che all'estero. Maticad realizza applicazioni digitali semplici ed efficienti per l'Interior Design, pensate per permettere di realizzare in pochi minuti ambienti completi e realistici, in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa e stilistica di produttori, distributori, progettisti e clienti finali. L'obbiettivo aziendale è quello di contribuire a creare un sistema integrato e virtuoso in cui tutti gli operatori della ceramica e dell'arredo possano ambire ad essere presenti: una sorta di "fil rouge" per produttori, distributori, progettisti, rivenditori e clienti finali, per veicolare il prodotto in modo sinergico lungo i vari anelli della filiera. Maticad è costantemente in con-

tatto con i produttori e i distributori di ceramica e di arredobagno cercando di cogliere le esigenze e i trend innovativi per declinarli in modo proattivo in nuove implementazioni e continue migliorie.

### Accordo-quadro ANGAISA / JUNGHEINRICH



Sono a disposizione delle aziende associate i dettagli relativi all'accordo-quadro siglato con JUNGHEINRICH, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dei mezzi di movimentazione interna, nella tecnica di magazzino e del flusso dei materiali.

Jungheinrich è presente in Italia dal 1958 e ad oggi possiede con le sue sette filiali la rete di vendita e assistenza diretta più capillare presente sul territorio.

Jungheinrich dispone della più vasta gamma di prodotti e servizi presenti sul mercato e offre soluzioni complete a 360° per la logistica di magazzino:

- Fornitura di carrelli elevatori di tutte le tipologie nuovi ed usati;
- Fornitura di scaffalature industriali;
- Fornitura di Software per la gestione del magazzino e sistemi di trasmissione dati;

- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini integrati (carrelli + scaffali + Software di gestione + trasmissione dati);
- Consulenza e progettazione per la realizzazione di magazzini automatici;
- Servizi finanziari;
- Contratti di manutenzione personalizzati, in linea con le nuove disposizioni di legge dettate dal D.Lgs. 81/2008 e orientate alle linee guida ISPSEL;
- Corsi di formazione per carrellisti.

Il SERVIZIO di ASSISTENZA JUNGHEINRICH, si avvale di circa 530 tecnici di assistenza che, in caso di necessità intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato e dotato di un completo assortimento delle parti di ricambio. I tecnici del servizio assistenza sono equipaggiati con le più moderne attrezzature che ne facilitano il lavoro e che quindi accorciano i tempi di intervento e conseguentemente di fermo macchina.

Le schede di presentazione delle convenzioni ANGAISA sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci/ Convenzioni).

La Segreteria ANGAISA resta comunque a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ([convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it)).